

24° DISTRETTO SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BARANO D'ISCHIA

“ANNA BALDINO”

VIA VITTORIO EMANUELE III, N° 69 – 80070 BARANO (NA)

PREMESSO

- che la Dirigenza dell'Istituto in epigrafe ha la necessità di designare, in attuazione dell'art. 31 del D. Lgs 9 aprile 2008 n° 81, un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro;
- che le unità produttive di competenza sono situate nel comune di Barano; più specificatamente sono costituite dalla Sede Centrale alla via Vittorio Emanuele III, n° 69 e dal plesso dipendente in Frazione Fiaiano, alla via Acquedotto s.n.c.;
- che, in attuazione all'art. 32, comma 8, lettera a) del D. Lgs 9 aprile 2008, si è riscontrata la mancata disponibilità ad assumere l'incarico di R.S.P.P. tra i lavoratori dell'Istituto;
- che, in attuazione all'art. 32, comma 9, non si è riscontrato interesse ad assumere l'incarico in parola da parte di personale interno di altre Istituzioni scolastiche e dell'Ente locale;
- che tra l'Amministrazione scolastica e l'ing. Eduardo MAGLIANO non sono insorte contestazioni sull'esecuzione dei contratti stipulati per i precedenti anni;
- che l'ing. MAGLIANO ha già ricoperto la carica di R.S.P.P. della scuola in epigrafe ed ha dichiarato di proseguire nel mandato alle stesse condizioni pattuite lo scorso anno;

- che la comparazione tra l'offerta dell'ing. Eduardo MAGLIANO e la convenzione CONSIP, per analoghe prestazioni, ha attestato la convenienza economica dell'offerta presentata dell'Ingegnere MAGLIANO;
- che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Sig. Tortora Rosario è stato già consultato in merito;

VISTO

- l'art. 63, comma 2, lettera b), capo 3) del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50, che recita: Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: la tutela di diritti esclusivi;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50, che recita: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

TRA

l'Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia "Anna Baldino", con

sede alla via Vittorio Emanuele III, n° 69, codice fiscale 91006040637, nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa MAZZELLA Maria Rosaria, quale rappresentante legale, da ora chiamata COMMITTENTE;

E

l'ing. Eduardo MAGLIANO, nato a Napoli il 13.9.1965, residente a Napoli, via Venezia n° 55, titolare dello studio Ar. In. Italia, in Napoli, alla riviera di Chiaia n° 57, tel. 081 66 66 12, C.F. MGL DRD 65P13 F839R, P. IVA 07140930632, da ora in poi denominato INGEGNERE, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

L'ingegnere s'impegna a svolgere, su richiesta del Committente, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, le attività e i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, relativamente ai posti di lavoro individuati in premessa, così come previsto dalla normativa vigente ed eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nel corso del rapporto professionale de quo.

L'ingegnere dichiara non trovarsi in alcuna situazione per la quale il D.L. 90/2014 e ss.mm. ha introdotto il divieto di attribuzione incarichi di studio e consulenza da parte delle P.A., in particolare di

non essere già lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza.

ART. 3

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione al 31.12.2020.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n° 3 recante la "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione del servizio ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in fatti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni; qualora nel corso dell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del Responsabile del Procedimento ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riseratamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a

verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario. La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4 della Legge Regionale n° 3/2007, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.

In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto il servizio in corso di esecuzione, il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice, ovvero la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice.

Ai sensi dell'art. 19, comma 7 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n° 3 tutti gli incassi e i pagamenti superiori a € 3'000,00, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono a mezzo di bonifico bancario o assegno circolare, che ne riporta l'esplicita causale, con esclusione dei pagamenti a favore dei dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della L. R. n° 3/07, l'ingegnere si obbliga a rispettare la seguente clausola, ai sensi dell'art. 51, rubricato "Clausole contrattuali speciali":

- ❑ ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione del servizio;
- ❑ a sottoporsi a qualsiasi verifica che la Stazione Appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto delle clausole contrattuali, da parte dell'ingegnere;
- ❑ a rispettare l'impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale;
- ❑ il contratto verrà risolto nell'ipotesi che l'ingegnere sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimento relativi a reati di criminalità organizzata.

ART. 5

La Committente corrisponderà all'ingegnere la somma di € 2'500,00 (euro duemilacinquecento e centesimi zero) annuali, oltre IVA e INARCASSA, come per legge.

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione alla scadenza del presente contratto, previa inoltro della relativa fattura sul sistema di interscambio e verifica della positiva certificazione di regolarità contributiva.

ART. 6

La Committente non assume alcuna responsabilità nei

confronti di terzi per impegni da questi ultimi assunti con l'ingegnere, relativamente allo svolgimento del presente incarico.

L'ingegnere sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa, in relazione al compenso a lui corrisposto.

ART. 7

E' fatto espresso divieto all'ingegnere di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto senza il preventivo consenso scritto del Committente. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi del successivo art. 10.

ART. 8

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

ART. 9

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che la Committente potrà recedere dal presente contratto, qualora la stessa ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.

La Committente dovrà comunicare all'ingegnere, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria volontà di recedere dal contratto che cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti dalla data di ricezione di detta comunicazione da parte dell'ingegnere. Ricevuta la comunicazione

del recesso, l'ingegnere dovrà far pervenire, entro il termine indicato dalla Committente, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

ART. 10

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione del contratto opererà dalla data di ricezione, da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 11

Entrambe le parti forniscono il proprio consenso per il trattamento dei dati; inoltre dichiarano e si danno reciprocamente atto, che in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, le stesse hanno diritto di riconoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal General Data Protection Regulation 679/2016/UE.

A tal fine si precisa che la materia disciplinata è l'organizzazione e la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro di competenza del Committente, nonché il rapporto contrattuale per le prestazioni professionali prestate dall'ingegnere; la durata del trattamento è limitata al periodo di decorrenza del contratto di cui all'art. 3; i dati trattati sono anagrafici, identificativi e informative, giudiziari e sanitari della popolazione scolastica di competenza e

dell'ingegnere.

Il Titolare del Trattamento è il l'Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia "Anna Baldino", il Responsabile del Trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

L'ingegnere è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Committente per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù del presente incarico.

ART. 12

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

ART. 13

L'ingegnere s'impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delle legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i.

ART. 14



Il presente contratto viene concluso in Barano d'Ischia (NA) presso gli uffici della Committente. Le parti convengono la competenza esclusiva del foro di Ischia per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione e applicazione del presente contratto.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL'I.C.S. "ANNA BALDINO"

prof.ssa Maria Rosaria MAZZELLA

IL CONSULENTE

ing. Eduardo MAGLIANO



Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e seguenti c.c., le parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti artt. che vengono così espressamente e specificamente approvati: 6 (responsabilità verso terzi), 8 (recesso), 10 (clausola risolutiva espressa), 14 (foro competente).

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL'I.C.S. "ANNA BALDINO"

prof.ssa Maria Rosaria MAZZELLA

IL CONSULENTE

ing. Eduardo MAGLIANO

